

CONTRATTO D'APPALTO relativo a

Lavori di adeguamento e ammodernamento del Centro servizi:

Interventi di riqualificazione corte interna e hall d'ingresso - Opere di completamento

(CUP: G52H17000030002)

Interventi di miglioramento funzionale - Opere di completamento

(CUP: G52H17000040009)

(CIG 832589169A)

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio (20.07.2020), nella sede della società

Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., in Via Interporto Centro Ingrosso, n. 114/5,

si sono trovati i signori:

rag. Bortolussi Giuseppe nato a Zoppola (PN) il 20.06.1952, codice fiscale BRT GPP 52H20

M190I, che interviene in qualità di Amministratore Delegato della società Interporto - Centro

Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da

parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine), con sede in via Interporto

Centro Ingrosso n. 114/5 - Pordenone, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito

nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

Foghin Giorgio nato a San Daniele del Friuli il 08/10/1951, residente in Udine, via F.

Franzolini, 6 in qualità di legale rappresentante dell'impresa SFEA S.R.L. con sede in Udine,

via Catania n. 20, codice fiscale e partita IVA 00300710308, che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore».

PREMESSO CHE

a) con provvedimento dell'Amministratore Delegato di Interporto - Centro Ingrosso di

Pordenone S.p.A. in data 22.04.2020 sono stati approvati i progetti esecutivi relativi a:

“Lavori di adeguamento e ammodernamento del Centro servizi: Interventi di



SFEA
S.R.L. - unipersonale

[Firma manoscritta]

riqualificazione corte interna e hall d'ingresso – Opere di completamento”, per un importo complessivo a base di gara euro 58.500,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
 euro 57.500,00 per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta)
 euro 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza(non assoggettabili a ribasso d'asta);
 “Lavori di adeguamento e ammodernamento del Centro servizi: Interventi di miglioramento funzionale – Opere di completamento”, per un importo complessivo a base di gara euro 69.000,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
 euro 68.000,00 per l'esecuzione dei lavori (assoggettabili a ribasso d'asta)
 euro 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza(non assoggettabili a ribasso d'asta);
 con lo stesso provvedimento è stato disposto di autorizzare un'unica procedura di gara per un importo complessivo dei lavori ed oneri per la sicurezza di euro 127.500,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede la consultazione di n. 3 operatori economici inseriti nell'Elenco aziendale, mediannte l'utilizzo della piattaforma telematica di eAppalti FVG;
 b) in seguito a procedura espletata in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia (eAppaltiFVG) l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa SFEA SRL che ha offerto il ribasso percentuale del 5,47 % e pertanto per un importo di euro 120.635,15;
 c) la verifica del possesso dei requisiti dell'appaltatore si è conclusa positivamente, come risulta dal verbale del responsabile del procedimento in data 26.06.2020, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
 d) il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 20.07.2020.

TUTTO CIO' PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di adeguamento e ammodernamento del Centro servizi: Interventi di riqualificazione corte interna e hall d'ingresso - Opere di completamento.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e - per la parte ancora in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara - del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito «Regolamento»).

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo A.01 del capitolato speciale di appalto.

3. In riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 832589169A;

b) i Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento sono i seguenti:

G52H17000040009 e G52H17000030002

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro 120.635,15 (diconsi euro centoventimilaseicentotrentacinque/15) di cui:

a) euro 10.376,83 per lavori a misura;

b) euro 108.258,32 per lavori a corpo;

c) euro 2.000,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;

così ripartito:

Interventi di riqualificazione corte interna e hall d'ingresso - Opere di completamento

a) euro 10.376,83 per lavori a misura;

b) euro 53.903,57 per lavori a corpo;


SFEA
S.p.A. - unipersonale



- c) euro 1.000,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;

Interventi di miglioramento funzionale - Opere di completamento

- a) euro 54.354,75 per lavori a corpo;
- b) euro 1.000,00 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 59, comma 5 bis del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, commi 6, 7 e 9 del Regolamento. L'importo contrattuale relativo ai lavori "a corpo" resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. L'importo dei lavori "a misura", come determinato in seguito all'offerta dell'appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. In riferimento ai lavori previsti "a corpo" negli atti progettuali, il cui importo resta fisso e invariabile, i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei

contratti.

3. In riferimento ai lavori previsti "a misura" negli atti progettuali, i prezzi unitari di elenco, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali per la valutazione dei lavori "a misura" che possono variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Pordenone, in Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, presso la sede della Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
2. Come risulta dal documento allegato al presente contratto, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo per conto dell'appaltatore:
- a) Foghin Giorgio c.f. FGH GRG 51R08 H816J;
 - b) Foghi Massimo c.f. FGH MSM 79R30 L483P.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente – ai sensi dell'art. 4 del Capitolato generale - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori



[Handwritten signature]
S.R.L. - unipersonale
[Handwritten signature]

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 gg dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale termine comprende tutte le lavorazioni facenti parte dell'appalto.
3. Nel caso in cui il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi i 60 (sessanta) giorni la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. E' sempre fatta salva la facoltà per la stazione appaltante di richiedere il risarcimento del maggior danno subito in conseguenza del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 120.63.
2. La penale cui al comma 1, con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori – Proroga dei tempi contrattuali

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

6. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore


S.R.L. - unipersonale



1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi, opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) tutte le utenze necessarie allo svolgimento dei lavori (allacciamenti, fornitura, bollette, contratti, contatori, etc.);
 - e) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - f) le vie di accesso al cantiere;
 - g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. In particolare l'appaltatore deve osservare e far osservare al personale presente in cantiere le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assistenza e assicurazione dei lavoratori.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri previsti nel presente atto per spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto aggiornato rispetto al progetto esecutivo. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali



[Signature]
S.R.L. unipersonale

[Signature]

devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici in relazione alle diverse fonti di finanziamento, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del nuovo Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 149 del Codice dei contratti.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8 e articoli 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 30.000,00, come previsto nel capitolato speciale di appalto in relazione allo specifico intervento.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga a quanto sopra previsto:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e


S.R.L. - unipersonale



all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo - ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016 - è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari al medesimo importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Tutti i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IT 79 L 18631 12300 000 839679 presso BANCA TER Credito Cooperativo FVG sede di Udine.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, richiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorso due anni dalla sua



SHEA
S.R.L. unipersonale

emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.

2. Per le modalità procedurali delle riserve si rinvia al capitolato speciale d'appalto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte bonariamente,


S.F.E.A. s.r.l. / unipersonale



sono devolute in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pordenone con esclusione altresì della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle disposizioni del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 sono stati acquisiti appositi Documento unico di regolarità contributiva, in data 10.03.2020 n. prot. INAL_ 20756183 con scadenza 08/07/2020.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, dopo la redazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori si impegna a depositare presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.lgs. n. 81/2008 decreto

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€ 16,00
SERVIZIO
Stampa
CODICE FISC. 00000784F
DATA DI VALIDITA' 21/07/2020 ORA 19:44
00015562
4578-ODD10
IDENTIFICATIVO 1A151575523868
01 19 15752 488 8

- 
S.F.E.A. - unipersonale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base all'informazione antimafia archiviata dalla stazione appaltante e acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.

- 17

a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero DE0626857 in data 09/07/2020 rilasciata dalla società ATRADIUS Mnaging risk, enabling trade agenzia di Trieste per l'importo di euro 4.825,41 pari al 4,00% (quattro per cento) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,

anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 all. al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 110580469 rilasciata dalla società GROUPAMA ASSICURAZIONI come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 127.500,00 (euro centoventisettemilacinquecento/00), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila).

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

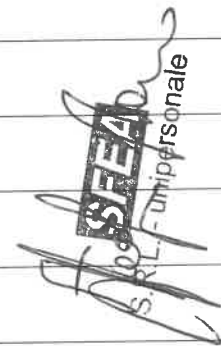
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante;

c) l'elenco dei prezzi unitari;


S.R.L. - unipersonale



d) i piani di sicurezza;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone spa.

3. Fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

a) il bando di gara;

c) l'offerta dell'appaltatore.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara) e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Amministratore Delegato (Rag. Giuseppe Bortolussi)

L'appaltatore

S.R.L. - unipersonale



